



**Studio Associato di Consulenza Aziendale**

**Dottori Commercialisti**

*Dott. Gianpiero Perissinotto*

*Dott.ssa Monica Lacedelli*

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: [info@scacommercialisti.it](mailto:info@scacommercialisti.it)

Belluno, 7 gennaio 2013

Spettabili  
Clienti dello  
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

**Oggetto: DL crescita 2.0: le novità in sede di conversione in legge.**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore, **a decorrere dal 19.12.2012**, la Legge di conversione n. 221/2012 del DL n. 179/2012 (ovvero il c.d. "Decreto Crescita 2.0") con la quale sono state apportate alcune modifiche alla disciplina prevista inizialmente dal decreto. Tra le varie novità introdotte dalla Legge n. 221/2012, quelle di maggior interesse riguardano:

- l'anticipazione dell'obbligo della PEC esteso alle ditte individuali;
- il riconoscimento di un credito d'imposta per la promozione on-line di opere dell'ingegno;
- l'obbligo, anche per i professionisti, di accettare i pagamenti tramite bancomat (dal 2014);
- alcune semplificazioni alla disciplina delle c.d. Start-Up innovative;
- la limitazione dell'obbligo del ddt per il trasporto di tabacchi e fiammiferi, vino e birra, olii lubrificanti;
- alcuni correttivi alla riforma del lavoro eliminando, tra le altre cose, l'invio della comunicazione dei lavoratori intermittenti via fax;
- la previsione che la mancata indicazione degli elementi essenziali nei contratti di cessione di prodotti agroalimentari non determina la nullità del contratto;
- l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori esteso anche agli agricoltori esonerati.

**Le novità in sede di conversione**

---

**Casella di Posta  
Elettronica Certificata  
PEC**

In sede di conversione in legge viene precisato che l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (c.d. PEC) all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese è esteso alle imprese individuali, che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, **dal 20 dicembre**

**2012** (giorno successivo all'entrata in vigore della legge).

Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali già attive alla predetta data e non soggette a procedure concorsuali, **il termine ultimo per ottemperare all'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC è anticipato**, rispetto a quanto previsto dal DL n. 179/2012, **al 30 giugno 2013**.

Si ricorda che l'obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi e le Amministrazioni Pubbliche.

#### **Registro degli indirizzi PEC**

Viene confermata l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti; l'accesso a tale indice sarà consentito alla P.A., ai professionisti, alle imprese inseriti nello stesso, nonché ai gestori o esercenti di pubblici servizi e ai tutti i cittadini tramite sito web, senza necessità di autenticazione.

L'indice verrà essere istituito entro 6 mesi decorrenti dal 19.12.2012.

#### **Credito d'imposta per offerta di opere di ingegno**

In sede di conversione in legge è stato introdotto il nuovo articolo 11 bis che riconosce un credito d'imposta pari al 25% dei costi sostenuti per le imprese che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute.

#### **Incassi tramite bancomat**

Viene confermato che a partire **dall'1.1.2014** i soggetti esercenti attività di vendita di prodotti, prestazioni di servizi (anche professionali) hanno **l'obbligo di accettare pagamenti anche tramite carte di debito** (es. bancomat).

Le modalità attuative verranno disposte con successivi decreti.

#### **Pagamenti elettronici pratiche commerciali scorrette**

In sede di conversione in legge è stato disposto che costituisce pratica commerciale scorretta la richiesta di un sovrapprezzo per l'esecuzione di una transazione elettronica con un fornitore di beni e/o servizi.

#### **Composizione delle crisi di sovraindebitamento**

Viene estesa la possibilità di ricorrere a tale procedimento da parte del debitore persona fisica in relazione ad obbligazioni assunte estranee all'attività d'impresa/professionale svolta, nonché all'imprenditore agricolo.

Tale procedura mira a raggiungere un accordo tra creditore e debitore al fine di risolvere situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali.

#### **Start-up innovative**

In riferimento ai requisiti, la legge di conversione ha previsto che l'impresa start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:

- la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute dai soci, persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
- è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;

- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

L'impresa start-up innovativa, inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale altamente qualificato in possesso di titolo di dottorato di ricerca o simile;
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le disposizioni previste per le start-up si applicano anche ai c.d. "incubatori di start-up", ovvero società di capitali che sostengono la nascita e lo sviluppo di start-up innovative; rispetto alla previgente disciplina non ci sono particolari modifiche, fatta eccezione per la decorrenza dell'agevolazione fiscale, che decorre a partire dalla data di conversione in legge, ovvero dal 20.12.2012.

Sia per le start-up che per i relativi incubatori è prevista l'esenzione:

- dal diritto annuale CCIAA;
- dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti previsti dal Registro delle Imprese.

Inoltre è stabilito che qualora agli amministratori/collaboratori/dipendenti della società vengano assegnate quote, azioni emesse dalla stessa o da altra società controllata, il reddito di lavoro non concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale.

#### **Credito d'imposta personale altamente qualificato**

Riguardo al credito d'imposta per l'assunzione di personale particolarmente qualificato viene prevista l'assegnazione di una corsia preferenziale per le start-up innovative. In particolare:

- le start-up innovative hanno la precedenza nell'assegnazione del credito d'imposta, che ammonta al 35% dei costi aziendali sostenuti per le assunzioni;
- il credito viene riconosciuto con modalità semplificate (prossimamente un decreto le definirà).

Inoltre alle start-up viene riservata la possibilità di ricorrere al lavoro a termine secondo disposizioni di maggior favore per il datore di lavoro: viene prevista la possibilità di stipulare un contratto con le seguenti caratteristiche:

- il contratto ha durata da 6 a 36 mesi;
- il contratto può essere prorogato oltre i 36 mesi nel limite massimo di durata della disciplina delle start-up (quindi fino a 4 anni massimi);
- non deve essere giustificata l'apposizione del termine;
- il datore di lavoro in caso di riassunzione non è tenuto a rispettare le limitazioni previste dalla disciplina del lavoro (termini dilatori in caso di riassunzione).

La legge di conversione ha specificato che il nuovo contratto si può applicare anche in caso di somministrazione del lavoro e che il datore di lavoro può stipulare contratti a termine di durata inferiori a 6 mesi ricorrendo alle ordinarie disposizioni in materia di contratto a termine.

<b>Ddt tabacchi e fiammiferi</b>	In sede di conversione in legge è stato disposto che l'obbligo di emissione del ddt per cessione di tabacchi e fiammiferi, nonché prodotti sottoposti ad accisa, imposte di consumo (ad es. prodotti energetici, birra, vino, bevande alcoliche, oli lubrificanti) riguarda esclusivamente la "prima fase di immissione in commercio".
<b>Cessione prodotti agricoli ed agroalimentari</b>	In sede di conversione in legge è stato stabilito che i contratti conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni di cui all'art. 62, DL 1/2012 e pertanto non sono soggetti all'obbligo di forma scritta né a specifici termini di pagamento; inoltre è stato previsto che la mancata indicazione nei contratti che riguardano la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari degli elementi essenziali, ovvero durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento, non determina la nullità del contratto.
<b>Elenchi clienti e fornitori imprenditori agricoli</b>	In sede di conversione in legge è stato esteso l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori anche ai produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 €).
<b>Pensionamento anticipato</b>	<p>La legge in esame introduce novità in merito agli accordi tra datori di lavoro e sindacati sul pensionamento anticipato di lavoratori anziani.</p> <p>Nel caso di eccedenza di personale per aziende con in media più di 15 dipendenti, la Riforma Fornero ha previsto che il datore di lavoro possa stipulare con i sindacati accordi grazie ai quali, l'azienda può cessare il dipendente prossimo alla pensione, facendosi carico del versamento complessivo della contribuzione ancora dovuta fino a tale data e, contemporaneamente, corrispondendo al lavoratore, fino al momento dell'effettivo pensionamento, un importo pari alla pensione che gli spetterà da tale data.</p> <p>Con la conversione in legge del DL n. 179/2012 tale possibilità di incentivo all'esodo, viene estesa anche ai casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ di riduzione del personale o nell'ambito di procedure di mobilità, entrambi ai sensi della Legge n. 223/1991, nonché</li> <li>➔ di ridimensionamento del personale dirigente, previo accordo con le parti sindacali firmatarie del CCNL applicato.</li> </ul>
<b>Fondi interprofessionali</b>	Secondo quanto stabilito dalla riforma del lavoro, al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
<b>Comunicazione lavoratori intermittenti</b>	Dalle possibili modalità di comunicazione viene eliminato il Fax. In riferimento alle altre modalità previste, non viene effettuata alcuna modifica.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

